

STATUTO

DELLA "COSIMO DE' MEDICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA e  
SCOPO

Art. 1

E' costituita, in analogia a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175/2016 e dalle leggi pro tempore vigenti, una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "COSIMO DE' MEDICI - Società a Responsabilità Limitata" destinata prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici comunali mediante affidamento "in house providing". La stessa opera in prevalenza, sia quantitativa che qualitativa, verso l'Ente pubblico Socio unico dal momento che oltre l'80% del fatturato viene effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall'Ente pubblico. La produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società, in ragione della sua natura pubblica, per l'affidamento di appalti di lavori, affidamento ed acquisto di beni e servizi, opera nel rispetto della normativa nazionale sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica ove previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, la Società adotterà criteri e modalità nel rispetto dei principi di trasparenza pubblicità e imparzialità.

Limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative la Società è tenuta al rispetto della normativa sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo.

Art. 2

La società ha la sede legale nel Comune di Portoferraio all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Comune di Portoferraio è l'unico socio.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece al socio deliberare la istituzione di sedi secondarie.

Per domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

### Art. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

### Art. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dall'art.4 del Decreto legislativo n. 175/2016 e nello specifico:

- a) - La gestione delle infrastrutture portuali destinate alla navigazione da diporto e dei servizi a queste connessi;
- b) - La promozione turistica attraverso la gestione diretta o indiretta di strutture e servizi preordinati e connessi al conseguimento di tale obiettivo;
- c) - La gestione e la manutenzione, in forma prevalentemente diretta, di beni, anche di terzi, destinati a servizi pubblici;
- d) - La gestione di servizi pubblici di interesse locale.

In particolare, la società si propone di svolgere in forma diretta ed indiretta le sotto elencate attività:

- programmazione, progettazione, finanziamento ed attuazione di interventi diretti alla manutenzione, ammodernamento, potenziamento, gestione e valorizzazione di impianti, mezzi ed attrezzature relative ad infrastrutture connesse alla navigazione da diporto quali, a mero fine esemplificativo, porti ed approdi turistici, punti di ormeggio, campi boe, punti di ristoro ed intrattenimento, foresterie ed alloggi;
- gestione, controllo, manutenzione, custodia, nonché attività didattiche, turistiche e promozionali relative ad impianti, siti e strutture culturali, museali e sportive;
- servizi manutentivi tesi a garantire la conservazione e l'efficienza degli edifici destinati a servizi pubblici ed in particolare quelli adibiti a scuole pubbliche;
- servizi di manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale;
- locazione di beni mobili per lo svolgimento di iniziative, manifestazioni ed eventi con finalità turistica, promozionale, culturale e sportiva;
- servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica, in tutte le sue forme, per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della città di Portoferraio e dell'Arcipelago Toscano;
- servizi di assistenza ai turisti per la mobilità nell'ambito dei servizi di accoglienza turistica;
- servizi di assistenza per la realizzazione e gestione di progetti per la mobilità urbana e sostenibile;
- servizi di assistenza per la realizzazione e gestione di progetti finanziati con fondi nazionali o comunitari;

- gestione di aree adibite a parcheggio, delle quali le potrà essere affidata la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione, nonché la gestione di tutti i servizi ad esse direttamente o indirettamente connessi;
- servizio di trasporto scolastico;
- attività di manutenzione e/o gestione degli impianti sportivi comunali;
- attività di vigilanza e assistenza allo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari e degli studenti all'entrata e all'uscita della scuola, all'atto della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e nell'attraversamento pedonale, nonché assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali promosse dall'amministrazione comunale;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- servizio di pulizia dei litorali di libera fruizione;
- trasporto, facchinaggio, attività logistica ed organizzativa per consultazioni referendarie ed elettorali;
- pulizia caditoie;
- lo svolgimento di ogni attività complementare e/o sussidiaria a quelle d'istituto.

La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, gestirà tutte le attività e le funzioni che l'Ente Le chiederà di organizzare e realizzare in tutte le fasi con affidamento in house e dunque con l'esercizio da parte della Società di tutte quelle prestazioni che si connettono a soggetti formalmente distinti dall'Ente pubblico ma sui quali quest'ultimo esercita un potere di controllo analogo a quello che eserciterebbe se l'attività fosse svolta direttamente. L'affidamento in house non soggiace ad alcuna norma di evidenza pubblica in materia di lavori forniture e servizi.

La società può occasionalmente costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private o affidamenti diretti di servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazioni di servizi, ivi compresa la locazione a terzi di beni sociali, utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione dell'attività di intermediazione

in valori immobiliari e dell'esercizio di attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1; prestare garanzie reali o personali, anche a favore di terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'organizzazione sociale potrà:

a) - assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e commerciali, ritenute strumentali per il conseguimento dello scopo sociale;

b) - acquisire partecipazioni ed interessenze in imprese e società sia di nazionalità italiana che estera od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e purché dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico;

c) - concedere fidejussioni, cauzioni, avalli e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie od altrui;

d) - compiere tutte le possibili operazioni finanziarie di natura passiva, quali finanziamento crediti, sconto, cessione di crediti, mutui con precisazione che tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle normative che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, in materia di attività bancaria e finanziaria, dell'articolo 26 della Legge 7 marzo 1996 numero 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonché in osservanza della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

#### Art. 5

##### CONTROLLO ANALOGO

La Società sarà soggetta al controllo analogo secondo la normativa pro tempore vigente, pertanto il Socio esercita poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative del soggetto controllato.

La stessa, svolgendo la propria attività in favore prevalentemente del Comune di Portoferraio, presenterà allo stesso in Assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio di ciascun anno, il programma dell'attività ed il budget preventivo di spesa per l'anno corrente oltre che la relazione prevista ex art. 6 T.U.S.P. 175/2016. Adeguerà quindi la propria struttura organizzativa e gestionale allo svolgimento dell'attività sottoponendo la propria azione al

controllo periodico dell'Assemblea, che esercita un controllo:

- ex ante (approvazione piano industriale o strategico, obiettivi imprenditoriali, dettaglio investimenti, piano annuale assunzioni);
- contestuale (il Socio ha diritto di richiedere in ogni momento informazioni in merito allo stato di attuazione degli obiettivi);
- ex post (relazione finale da parte dell'organo amministrativo sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal socio).

## TITOLO II - CAPITALE E QUOTE SOCIALI

### Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 (duemilaquattrocentosessantotto) del Codice Civile.

Il Comune di Portoferraio detiene la totalità delle quote sociali.

Sussiste assenza ed è fatto divieto di partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quelle previste per legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza dominante sulla Società controllata.

### Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione, o da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, con precisazione peraltro che all'organo di gestione, la facoltà di aumentare il capitale spetta per non più di una volta, sino ad un ammontare massimo pari a due volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza la possibilità di escludere il diritto del socio di sottoscrivere l'aumento.

La decisione di aumentare il capitale sociale non potrà essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, deve essere esercitato dal socio entro un termine non inferiore a 30 giorni, oppure in un termine superiore stabilito dall'assemblea, a decorrere a far data dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società al socio mediante raccomandata con A.R., recante

l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote. La mancata risposta all'offerta entro i termini di cui sopra dal ricevimento della comunicazione equivale a rifiuto dell'offerta stessa.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (cosiddetto aumento "scindibile").

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte del socio a favore della società, è necessaria la prestazione a favore della stessa di una cauzione tramite fideiussione assicurativa o bancaria o mediante versamento di denaro contante, al fine di garantire, per l'intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione di opera o di servizi.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo quanto disposto dallo statuto in ordine alla delega all'organo amministrativo della facoltà di deliberare la riduzione del capitale per perdite.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

Il socio ha comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione al socio, di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia partecipazione.

#### Art. 8

Su richiesta dell'organo amministrativo, il socio potrà eseguire finanziamenti con diritto alla restituzione in favore della società.

Le somme versate dal socio alla società in conto aumento di capitale si intendono infruttifere, fatta salva una diversa

determinazione dell'assemblea, mediante la quale dovrà determinarsi la misura del compenso.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a detto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti al socio si applica la disposizione dell'articolo 2467 del Codice Civile.

### TITOLO III - DECISIONI DEL SOCIO

#### Art. 9

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'organo amministrativo;
- c) - la nomina dell'organo di controllo;
- d) - le modificazioni del presente statuto;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei suoi diritti;
- f) - la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) - la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

#### Art.10

Le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata al socio adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di uno o più documenti, da cui dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo (parere che dovrà essere allegato al documento affinché il socio ne possa prendere visione);
- la sottoscrizione del socio.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Copia di tale documento o dell'estratto del Libro delle decisioni dei soci dovrà essere trasmessa al socio il quale, entro i cinque giorni successivi dovrà trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovrà esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicandone, se ritenuto opportuno, il motivo; la mancanza di dichiarazione del socio entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni al socio dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dallo stesso e che risultino dal libro soci.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### Art.11

Nel caso che le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate all'articolo 8, secondo comma, nonché in tutti i casi previsti dalla legge (art. 2484 n°6 C.C., 2487-ter C.C., 2482 bis e ter C.C.), o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o il socio, le decisioni di quest'ultimo devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante comunicazione nelle forme di cui al presente statuto che dovrà pervenire al destinatario almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso devono essere specificate il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche dal socio.

Tuttavia con la presenza del socio, di tutti i componenti dell'Organo Amministratore e dell'organo di controllo e nel caso in cui nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti di cui si propone la discussione, le assemblee sono pure validamente costituite anche in mancanza delle formalità

di convocazione precedentemente previste.

Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno dichiarare, in forma scritta, di essere stati informati in ordine alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tale dichiarazione sarà conservata agli atti della società.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente nonché il segretario se nominato.

In tutti i luoghi audio e/ovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Art. 12

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di loro impedimento, l'assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea, anche non socio.

Nei casi di legge, fungerà da Segretario un Notaio.

Le delibere dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio.

#### Art. 13

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è

regolarmente costituita con la presenza del socio. Questi può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, o anche da un amministratore, per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuale facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto d'intervento alla medesima dei soggetti partecipanti.

#### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Art. 14

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico o, per ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 o 5 se consentiti dalla normativa pro tempore vigente.

Non è consentita la coamministrazione. Potranno essere adottati sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI- bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all' art. 2409 terdecies, comma I lettera f- bis c.c. In caso sia adottato uno dei sistemi alternativi il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori sono nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile dal Comune di Portoferraio.

La scelta del o degli amministratori avverrà con il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, salvo diverse disposizioni legislative pro-tempore vigenti. In ogni caso la scelta del o degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 08/04/2013 n.39 e dalla normativa pro-tempore vigente in ordine ai criteri di nomina presso enti soggetti a controllo pubblico. In sede di nomina verranno determinati gli eventuali compensi che dovranno essere determinati nel rispetto della normativa

pro-tempore vigente. Nessun compenso potrà essere corrisposto ed a qualsiasi titolo dopo lo svolgimento di attività e/o a titolo di fine mandato.

Gli amministratori durano in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco che li ha nominati e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

L'amministratore unico o gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione o di sistemi alternativi di amministrazione previsti dal presente statuto ed ammessi dalla normativa protempore vigente:

- il Presidente dovrà essere eletto al proprio interno se non già indicato in sede di nomina degli amministratori;

- Il Vice-Presidente può essere nominato, ma potrà sostituire il Presidente solo nel caso di dimostrata assenza o impedimento da parte di quest'ultimo. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo;

- attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea. L'organo amministrativo procede alla nomina del responsabile della prevenzione, della corruzione e/o della trasparenza secondo le disposizioni pro-tempore vigenti.

Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione il venir meno della metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o della maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, determina la decadenza dell'intero Consiglio.

#### Art. 15

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, lo stesso ha la firma sociale e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi quanto in giudizio, con i più ampi poteri per il compimento sia degli atti di ordinaria gestione che per gli atti di straordinaria gestione e con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, amministrative e fiscali per ogni grado di giurisdizione.

Per atti ed operazioni che comportino acquisto, vendita e permuta di beni immobili, beni mobili registrati in pubblici registri, complessi aziendali, rilascio di cambiali, fidejussioni, avalli, accensione ed estinzione di ipoteche, l'Amministratore Unico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci o dovrà ricevere preventivo consenso espresso per iscritto da parte del socio.

#### Art. 16

Nell'ipotesi in cui la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è investito dei più ampi poteri, tanto per l'ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente al socio. Sarà tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione del socio per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita e l'affitto di aziende o rami aziendali;
- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze;
- l'emissioni di cambiali.

In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio.

La mancanza della preventiva autorizzazione del socio ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di gestione, comporta la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476 (duemilaquattrocentosettantasei) del Codice Civile e costituisce giusta causa di loro revoca.

La firma e la legale rappresentanza della società per la esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio stesso o, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ovvero ad un Amministratore Delegato dal Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sarà eletto tramite delibera del medesimo Consiglio. Quest'ultimo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, può delegare, in tutto o in parte le proprie attribuzioni allo stesso presidente o ad un Amministratore Delegato salvo sempre le attribuzioni non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, sia a mezzo di deliberazione in adunanza collegiale sia mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione deve inoltre contenere:

- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro e non oltre il termine essenziale di dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta approvazione.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni dell'organo di gestione devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

In caso di richiesta espressa di un amministratore e per le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque) quinto comma codice civile e comunque nei casi previsti dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) - viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con PEC ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax e posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel "Libro delle decisioni degli Amministratori;
- b) - si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Il consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può esser dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del precedente comma sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale sulle materie normativamente riservate alla sua competenza, debbono essere formalizzate mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

#### Art. 17

Possono essere adottate da parte del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative:

- l'aumento del capitale nei limiti e alle condizioni di cui al presente statuto;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'articolo 2482-bis codice civile;
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis codice civile;
- l'emissione dei titoli di debito.

#### Art. 18

Salvo che l'Organo Amministratore non deliberi diversamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Delegato, quest'ultimo se nominato e nei limiti delle attribuzioni conferite, è devoluta la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo i poteri di rappresentanza legale sono riferibili alle seguenti operazioni afferenti l'attività sociale e, precisamente:

- acquistare materie prime, merci, materiale di consumo, arredi, macchinari, attrezzature ed ogni altra cosa mobile occorrente al funzionamento della società; vendere permutare e compiere ogni altra negoziazione ed operazione anche

pignoratizia su merci e prodotti, oggetto dell'attività sociale, macchinari, arredi, attrezzature ed ogni altro bene mobile, ancorchè registrato, concludere contratti di somministrazione e prestazione di servizi per quanto necessario all'attività aziendale; stipulare contratti di compravendita di tutti i prodotti della società, sia in Italia che all'estero, compiendo anche tutte le formalità inerenti e conseguenti alle vendite presso pubblici e privati uffici con pieno esonero e discarico di responsabilità per i competenti conservatori ed uffici; dare e ricevere commissioni;

- compiere qualsiasi atto od operazione sia con privati sia con amministrazioni dello stato, sia con altri Enti Pubblici, stipulando i relativi contratti, convenzioni o capitolati, compiere qualsiasi atto od operazione presso banche, istituti di credito, imprese ferroviarie, di navigazione, di trasporto, di assicurazione;

- rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione; avanzare istanze e ricorsi avanti qualunque autorità amministrativa, nonché proporre reclami e compiere qualsiasi operazione presso uffici postali, telegrafici, ferroviari, doganali; compiere atti ed operazioni presso il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le tesorerie, l'istituto di emissione, gli enti ed uffici regionali e qualunque altro ente pubblico; espletare tutte le formalità valutarie necessarie per il commercio con l'estero, ivi compresa la firma dei certificati di origine;

- rilasciare certificati, compresi i certificati di origine, relativi alle produzioni aziendali, nonché dichiarazioni per denunce dei redditi, estratti libri paga, attestazioni riguardanti il personale di ogni grado e categorie concernenti enti previdenziali, assicurativi, mutualistici ed altri enti pubblici e privati;

- firmare la corrispondenza ed ogni documento; documenti analoghi, lettere di accreditamento ed addebitamento;

- ritirare merci, titoli, effetti, pacchi, plichi di qualsiasi specie, oggetti, lettere anche raccomandate ed assicurate spettanti e dovuti alla società da privati e da pubbliche amministrazioni, comprese quelle postali o telegrafiche;

- ritirare presso qualunque cassa pubblica e privata titoli e valori dovuti alla società, riscuotere mandati, assegni di qualsiasi specie, buoni del tesoro, depositi cauzionali, incassare somme ed interessi pagati da terzi, per tutto ciò rilasciando quietanze liberatorie e discarichi, anche

nei confronti delle amministrazioni dello stato, della Cassa Depositi e Prestiti, della Direzione Generale del Tesoro, degli Uffici Finanziari in genere, delle Tesorerie Provinciali dello Stato, di Comuni, Province ed ogni altro Ente Pubblico;

- esigere e cedere a qualsiasi titolo crediti comunque sorti in favore della società; rilasciare le relative quietanze;

- emettere, accettare, incassare e quietanzare vaglia e mandati sulle Tesorerie dello Stato, le province, i comuni e qualsiasi altra persona giuridica pubblica o privati, rilasciando quietanze, scarichi e liberazioni, aprire e chiudere conti correnti postali e bancari, intervenire in ogni operazione con la Cassa Depositi e Prestiti e con qualunque altra Cassa pubblica o privata per depositare somme, interessi, valori e compiere ogni altra operazione di deposito;

- assumere il personale di ogni grado e categoria ad esclusione di quello direttivo, occorrente per la gestione della società, fissare le relative qualifiche, le attribuzioni, le condizioni, i compensi; sospenderlo, revocarne le attribuzioni, licenziarlo.

#### Art. 19

L'Organo Amministratore può nominare direttori, condirettori, vicedirettori, institori, nonché procuratori speciali ad negotia per determinati atti o categorie di atti ed alle liti e delegare loro la rappresentanza sociale, con quelle attribuzioni, facoltà restrizioni cauzioni, retribuzioni ed interessenze che riterrà del caso.

#### Art. 20

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dal socio, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti da particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo. Il socio può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

## TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

### Art.21

E' prevista la nomina dell'organo di controllo o di un revisore ex artt. 2477 c.c. e 3 comma II del Decreto legislativo 175/2016.

Il controllo contabile, potrà essere affidato ad un revisore esterno o anche all'organo di controllo. All'organo di controllo si applicano le norme di cui agli artt.2397 e seguenti cod.civ., nonché i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, e dal D.Lgs. 08/04/2013 n.39 e dalla normativa protempore vigente. In presenza di affidamenti in house, si applicherà il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, comunque in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia.

Quale organo di controllo, l'Assemblea nomina il revisore tra i soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero Economia e Finanze (MEF).

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data in cui viene approvato il bilancio relativo al terzo esercizio in carica.

La cessazione dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui il successore sia stato nominato.

I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.

La revoca del revisore o di ciascuno dei componenti dell'organo può avvenire solo per giusta causa a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza subentra il supplente. Il nuovo revisore resta in carica per tre anni.

### Art. 22

L'organo di controllo è disciplinato dagli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile della società.

Della propria attività deve redigere verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro istituito ai sensi dell'art.2421, comma 1, n.5 del codice civile e sottoscritto dallo stesso.

Il revisore può assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

## TITOLO VI - BILANCIO

#### Art. 23

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo Amministratore procede alla formazione del bilancio nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dal socio in assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni su richiesta motivata mediante apposita relazione dagli amministratori.

#### Art. 24

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, fatta deduzione di una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà destinato secondo le decisioni assunte dal socio.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

### TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

#### Art. 25

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea.

L'assemblea può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento.

### TITOLO VIII - TITOLI DI DEBITO

#### Art.26

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo ovvero dall'assemblea dei soci.

La società può emettere titoli di debito per somma complessiva non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro

delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 27

Quanto nel presente statuto s'intenderà tacitamente derogato in funzione dei provvedimenti legislativi pro-tempore vigenti in materia di società pubbliche, controllate e/o partecipate da enti pubblici, ove applicabili.

Firmato:

Avv. Beatrice Puliti  
David MORELLI Notaio